

Formazione Assegno sociale

ASSEGNO SOCIALE - CARATTERISTICHE

Dal 1° gennaio 1996, l'art. 3, commi 6 e 7, legge 8 agosto 1995 n. 335, ha introdotto, in sostituzione della pensione sociale, l'assegno sociale.

La prestazione è:

- Non reversibile
- Non gravata da imposte
- Non esportabile
- Non cedibile
- Non sequestrabile
- Non pignorabile

REQUISITI

1. Et : 67 anni
2. Stato di bisogno economico
3. Cittadinanza italiana e/o situazioni equiparate
4. Residenza effettiva in Italia
5. Soggiorno continuativo di almeno 10 anni nel territorio nazionale

SITUAZIONI EQUIPARATE ALLA CITTADINANZA ITALIANA

- **Cittadini di Stati membri dell'Unione Europea iscritti all'anagrafe di residenza**
- **Cittadini della Repubblica di San Marino**
- **Cittadini Extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo**
- **Stranieri e Apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria**
- **Cittadini dello Spazio Economico Europeo e Svizzera**

RESIDENZA

- L'assegno sociale, ai sensi del regolamento Europeo n 884 2004 all X, è fra le prestazioni « erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono»
- La residenza, intesa come dimora stabile ed abituale in Italia, deve essere effettiva

STATO DI BISOGNO ECONOMICO

- È a carico dell'interessato l'onere di provare l'insufficienza dei mezzi economici propri e del coniuge
- Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati

STATO DI BISOGNO ECONOMICO - REDDITI

- Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, ecc
- Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile (ad esclusione di quelli per il mantenimento dei figli)

IMPORTO

Anno 2024

- 534,41 euro per 13 mensilità
- Limite di reddito annuale:
 - non coniugato 6.947,33 euro
 - coniugato 13.894,56 euro

IMPORTO

Hanno diritto all'assegno in misura intera

- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito
- i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta

- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno

La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato

MAGGIORAZIONI - Art. 70, comma 1, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Dal 1 gennaio 2001 è riconosciuta una maggiorazione sull'assegno sociale per un importo pari a:

- euro 12,92 mensili per i titolari con età inferiore a 75 anni
- euro 20,66 mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni

MAGGIORAZIONI - Art. 38, commi da 1 a 6, legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Incremento al milione)

- Spetta al compimento del 70 anno di età
- In presenza di contribuzione (figurativa, volontaria o da riscatto) accreditata e non utilizzata per trattamenti pensionistici previdenziali, l'età viene ridotta fino ad un massimo di 5 anni da 70 a 65 di un anno ogni 5 di contribuzione o frazione pari o superiore a 2,5 anni
- Per il 2024 è pari a euro 200,64

Riduzione in caso di ricovero in istituti o comunità

Art. 3, comma 7, legge 8 agosto 1995 n. 335

- Qualora l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50%
- Qualora l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari, l'assegno sociale viene corrisposto:
 - in misura intera, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell'assegno sociale
 - in misura ridotta del 25% se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale

